

del 10 agosto 2024



Le differenze tra TFR e TFS per i dipendenti del pubblico impiego

Le similitudini tra TFR e TFS si limitano alla funzione dei due istituti e alla nomenclatura. In definitiva, entrambi, servono a dare una liquidità al lavoratore che cessa un rapporto di lavoro. Ma si tratta di due trattamenti che hanno anche molte differenze, soprattutto per quel che riguarda il calcolo dell'importo spettante.

Il TFR, trattamento di fine rapporto, ha un carattere di retribuzione differita. Spetta a tutti i dipendenti del settore privato e a quelli del pubblico impiego assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001. Esso viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue (comprehensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dai contributi INPS (0,5%). La somma ottenuta va, poi, rivalutata con gli indicatori ISTAT anno per anno.

TFS, trattamento di fine servizio è un importo che viene riconosciuto al dipendente come indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e spetta solo ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 2001.

A differenza del TFR, il TFS si calcola solo sull'ultima retribuzione annua percepita dal dipendente pubblico. Il calcolo del TFS si ottiene prendendo in considerazione l'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati.

Per i tempi di erogazione, invece, sia TFR che TFS nel pubblico impiego seguono le stesse attese.

Premesso ciò, l'indennità di buonuscita che spetta al personale della Polizia di Stato che lascia il servizio è un trattamento di fine servizio (tfs) o un trattamento di fine rapporto (tfr)?

I dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2000 e il personale ancora in regime di "diritto pubblico" ossia magistrati, diplomatici, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari, militari, personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco sono soggetti al TFS.

La fonte è costituita anzitutto dall' art. 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" – Personale in regime di diritto pubblico: "1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia [...]".

Per quanto concerne il TFS, l'articolo 3 del D.P.R. 1032 del 1973 intitolato "Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato", disciplina il Trattamento di Fine Servizio (TFS) nella parte in cui prevede che il dipendente "che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita [...]. L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 [2] quanti sono gli anni di servizio [...]. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva [...]";

Al riguardo, invece, del TFR, l'articolo 2120 del codice civile (la cui applicazione è stata estesa, a partire dal 1995, a quasi tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma non ai dipendenti ancora in regime pubblicistico, titolato "disciplina del trattamento di fine rapporto", regola il *Trattamento di Fine Rapporto (TFR)*: "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni [...]". (articolo 2120 del Codice civile).

È evidente come il TFS sia molto più vantaggioso del TFR perché l'importo del TFS si ottiene sostanzialmente moltiplicando 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita (si prende quindi in considerazione la retribuzione massima percepita durante l'intera carriera, l'ultima appunto!) per il numero degli anni di servizio mentre l'importo del TFR, invece, si ottiene grossomodo sommando la quota di retribuzione accantonata per ogni singolo anno lavorato. Se non avete idea di quale sia la quota esatta di retribuzione accantonata e solo per darvi un'idea estremamente approssimativa dell'ammontare, fate così: sommate per ogni singolo anno lavorato la cifra che si ottiene dividendo l'ammontare della retribuzione annua percepita per 13,5 (che è il coefficiente massimo di quota TFR previsto all'articolo 2120 del codice civile).

Bonus prima casa per figli minori

Con la risposta n.145/2924 pubblicata lo scorso 4 luglio, fornita su apposito Interpello, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla revoca della stipula a favore di terzo e sulle conseguenze fiscali relative all'agevolazione "prima casa", trattando un caso particolare di applicazione del beneficio.

Il riferimento è alla riduzione delle imposte (registro, ipotecarie e catastali) di cui alla Nota II bis comma 4 dell'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 131/86).

Nella nuova fattispecie, si analizza la circostanza di un genitore che acquista (in questo caso dal coniuge) una quota della proprietà di un immobile in rappresentanza legale del figlio minore.

Cosa succede ai benefici fiscali chiesti al momento del rogito nel caso di revoca della stipula stessa? Basta pagare le imposte piene o si perdono anche le altre agevolazioni?

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, per consolidare il diritto all'agevolazione, il minore deve dichiarare di "volerne profittare" della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto: senza tale dichiarazione, resa al momento dell'atto, il trasferimento stesso della proprietà rimane suscettibile di revoca o modifica.

La revoca della stipula a favore del minore, pertanto, non comporta la decadenza ma addirittura la non applicabilità dell'agevolazione oltre a richiedere il versamento della maggiore imposta di registro.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

Attiva la piattaforma digitale per raccogliere la sottoscrizione del referendum

È stato pubblicato il 25 luglio in Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che prevede l'attivazione della nuova piattaforma digitale dedicata alla raccolta delle firme per i referendum. La piattaforma agevola la sottoscrizione digitale dei referendum abrogativi o costituzionali, e delle iniziative legislative di natura popolare.

Con questa nuova iniziativa progettuale, curata dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della giustizia tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, il Ministero della Giustizia ribadisce il proprio impegno nel promuovere strumenti innovativi volti a facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e garantire processi democratici più accessibili e trasparenti.

Il sistema, che ha ottenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, è utilizzabile dai promotori di proposte referendarie e dagli uffici della Corte di Cassazione e delle Camere, per gestire tutte le fasi del processo di raccolta delle firme dei sostenitori in formato digitale. Il sistema effettua poi la verifica della presenza e validità delle firme, mediante interoperabilità con il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), presso le anagrafi dei comuni ove sono residenti i cittadini firmatari delle proposte.

Totalizzazione e ricostituzione pensionistica

Un nostro iscritto in pensione ci chiede delucidazioni sulla differenza tra totalizzazione previdenziale e ricostituzione della pensione.

La totalizzazione è un istituto che consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti maturati presso diverse gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica. Per questa ragione si tratta di uno strumento utilizzabile da chi è ancora in attività e non da chi sia già in pensione in quanto si applica solo a coloro che, pur avendo versato contributi in più gestioni previdenziali, non hanno ancora maturato un diritto pensionistico autonomo presso alcuna gestione.

I pensionati, invece, hanno la possibilità di chiedere e utilizzare la ricostituzione della pensione che permette di aggiornare l'importo dell'assegno in base a nuovi elementi contributivi che emergano dopo la concessione della pensione.

La ricostituzione è, dunque, uno strumento utilizzabile dal pensionato per chiedere la revisione del calcolo della propria prestazione in considerazione di elementi in precedenza non valutati e che potrebbero influire sull'importo dell'assegno previdenziale.

In tutti casi, la pensione è ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria subendo una variazione in aumento o in diminuzione a seconda della ricorrenza delle rispettive condizioni di legge.

In pratica, in sede di ricostituzione contributiva si procede all'accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione, esattamente come se si trattasse di una prima liquidazione.

Non è previsto un termine nel senso che una volta richiesta la ricostituzione, la pensione è sempre riliquidata a partire dalla decorrenza originaria.

Per richiedere la ricostituzione della pensione, si può utilizzare direttamente il portale web dell'INPS, dove trova lo specifico servizio online per presentare domanda ma ci si può rivolgere anche a un patronato o telefonare al Contact Center (803164 da rete fissa, oppure 06164164 da mobile a pagamento).

In questo contesto, i vecchi contributi nella Gestione Separata potrebbero essere rilevanti per la ricostituzione della pensione, ma solo se non erano già totalizzati o considerati inizialmente.

Oltre alla totalizzazione e alla ricostituzione della pensione, vi è la possibilità di ottenere anche un supplemento di pensione per il pensionato che una volta andato in quiescenza abbia continuato a versare contributi in virtù dello svolgimento di altre attività. La procedura da seguire è sempre quella telematica.

Bonus Condizionatori 2024

Tra le agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica, con diritto a detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, figura l'incentivo per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore caldo/freddo.

Sono agevolati acquisto e installazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento in sostituzione o integrazione di un impianto di riscaldamento già esistente. In questo modo è soddisfatto il requisito del miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile.

Sono agevolati gli impianti di climatizzazione a pompa di calore che permettono anche la climatizzazione estiva (inverter).

A seconda della tipologia di condizionatore e dal contesto dell'installazione, si configura il diritto alla detrazione del 50%, del 65% o del 70%.

In caso di installazione di un nuovo condizionatore o di sua sostituzione abbinata ad una ristrutturazione edile la detrazione, o lo sconto immediato, è del 50% se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché consenta un risparmio energetico (es.: riducendone il fabbisogno per il riscaldamento; apportando un miglioramento termico dell'edificio; prevedendo l'installazione di pannelli solari; sostituendo impianti di climatizzazione invernale).

Il tetto massimo per il Bonus Ristrutturazione in termini di spesa è pari a 96.000. La detrazione spetta solo per immobili ad uso residenziale o parti comuni di condomini.

In caso di ristrutturazione edilizia straordinaria su singole abitazioni o condomini, infine, la normativa vigente consente di ottenere un bonus del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, tra i quali sono compresi anche i climatizzatori.

Per gli acquisiti 2024 vale la soglia massima di 5mila euro di spesa massima per l'accesso al Bonus Mobili e si applicano le nuove etichette energetiche (con la nuova classificazione sul risparmio dei consumi).

In caso di acquisto di un condizionatore d'aria in pompa di calore utilizzato sia per il raffrescamento degli ambienti che per il loro riscaldamento nella stagione invernale, in integrazione o in sostituzione dell'impianto di riscaldamento già esistente, la detrazione spetta se si sostituisce il vecchio impianto con un condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica.

La detrazione IRPEF al 65% della spesa si ottiene in dichiarazione dei redditi come di consueto, ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Anche le modalità di pagamento sono le consuete. La spesa massima detraibile è pari a 46.154 euro.

Per l'acquisto di condizionatori è inoltre prevista l'IVA ridotta al 10% sulla parte del costo totale del servizio di installazione che eccede il costo del condizionatore stesso (in poche parole sulla manodopera).

Per avere diritto alla detrazione bisogna portare a termine la pratica ENEA, comunicando sul portale web ufficiale la documentazione richiesta nei tempi previsti.

L'articolo 119 del DL 34/2020 permette l'estensione della detrazione a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa già previsti dalla normativa vigente, per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti trainanti.

Parliamo del Superbonus, dal 1° gennaio 2024 al 70%, che può comprendere anche la sostituzione dei condizionatori qualora rientri nel progetto di risparmio energetico con salto di due classi.

La detrazione della spesa si ottiene in tutti i casi in dichiarazione dei redditi, ripartita in 10 rate annuali di pari importo (tranne in caso di Superbonus, spalmabile al momento in 4 rate per le spese, anche se è in corso la conversione in Legge del Decreto Salva Conti, nel quale tale detrazione potrebbe essere resa obbligatoria in 10 anni).

Le scadenze del Bonus Condizionatori sono legate alla tipologia di detrazione a cui si fa riferimento per l'applicazione dell'aliquota e dei massimali, che variano a seconda dei requisiti del caso.

Ad oggi, i bonus casa sono stati prorogati fino al 2024 nelle misure del 50% e 65% rispettivamente per il Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus, mentre per il Superbonus dal 1° gennaio 2024 è previsto un abbassamento della soglia, così come per il Bonus Mobili.

Per usufruire della detrazione è necessario che sia il fornitore, che l'installatore, rilascino apposita fattura, e che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche "on line", dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. È utile conservare anche la scheda tecnica della pompa installata e la dichiarazione di conformità dell'installatore.

Per quanto riguarda la documentazione da inviare all'Enea, dal 2018 è necessario trasmettere all'Ente i dati degli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

Tuttavia, in assenza di una specifica previsione normativa, per gli interventi di cui all'art. 16 bis del TUIR, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta comunque la perdita del diritto alle detrazioni (Risoluzione 18.04.2019 n. 46/E).

Il Parlamento non può impedire l'utilizzo di intercettazioni diverse da quelle sottoposte al regime di autorizzazione preventiva

Con Sentenza 117/2024 pronunciata nell'udienza Pubblica del 21 maggio 2024, depositata il 2 luglio 2024 e pubblicata in G. U., la Corte Costituzionale, investita in merito ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha affermato il principio che il Senato della Repubblica non può negare l'autorizzazione, richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), a utilizzare, nei confronti di un senatore all'epoca dei fatti, le comunicazioni intercettate su utenze di soggetti terzi nell'ambito del procedimento penale nel quale il predetto parlamentare risultava imputato.

Il procedimento è stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma che ha eccepito il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venisse dichiarata la non spettanza del potere di quest'ultimo di negare, l'autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri le comunicazioni telefoniche intercettate su utenze di soggetti terzi, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dello stesso parlamentare.

Il Senato aveva negato l'autorizzazione con l'argomentazione della «incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità relativamente ad alcune specifiche intercettazioni, nonché della «mancanza del requisito della fortuità e occasionalità in relazione ad alcune specifiche telefonate....».

Ad avviso del giudice ricorrente, poiché l'art. 6 della legge n. 140 del 2003, per l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti di un parlamentare degli atti di intercettazione già disposti nei confronti di altro soggetto, impone all'autorità giudiziaria di indicare gli elementi sui quali si fonda la richiesta di autorizzazione, «con ciò evocando, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare», alla Camera di appartenenza del parlamentare spetterebbe solo il compito di verificare l'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta avanzata dall'A.G. e la sussistenza dell'affermata necessità dell'atto, motivata in termini di non implausibilità.

Il GIP ricorrente, pertanto, lamentava la menomazione delle proprie attribuzioni, derivante dalla pretesa del Senato della Repubblica di estendere il vaglio cui esso è chiamato in sede di autorizzazione ex post all'utilizzo di intercettazioni riguardanti i membri del Parlamento, prevista e disciplinata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, al di là della verifica in ordine all'assenza di un intento persecutorio o strumentale da parte del Giudice richiedente, chiamato a motivare in termini non implausibili la necessità probatoria del materiale captativo di cui si richiedeva l'utilizzazione.

Il Giudice ricorrente lamentava la menomazione delle proprie attribuzioni da parte del Senato della Repubblica, che avrebbe preteso, per un verso, di valutare autonomamente il requisito della necessità probatoria di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 (con riguardo alle intercettazioni del 15 maggio 2018) e, per altro verso, di qualificare come indirette le restanti intercettazioni di cui il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo nel giudizio pendente dinanzi a esso, in quanto aventi natura fortuita o occasionale.

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso condividendo le rappresentazioni dell'Autorità Giudiziaria ricorrente.

Nell'interpretazione e nell'applicazione delle previsioni mediante le quali è stata data attuazione all'art. 68, terzo comma, Cost., vale a dire, in primo luogo, gli artt. 4 (per le intercettazioni "dirette" e "indirette") e 6 (per le intercettazioni "occasional") della legge n. 140 del 2003, la Corte ha richiamato il principio cui si è costantemente attenuta per il quale la garanzia costituzionale «*non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)» (sentenza n. 227 del 2023, che richiama le sentenze n. 157 del 2023, n. 38 del 2019, nonché l'ordinanza n. 129 del 2020; più di recente, sentenza n. 104 del 2024).*

Con riguardo alle intercettazioni direttamente o indirettamente mirate all'ingresso delle autorità preposte alle indagini nella sfera comunicativa del parlamentare, l'autorizzazione preventiva è strumentale alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, «volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere

indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività», senza che abbia rilievo la finalità di salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, posto che quest'ultimo diritto «trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge» (sentenza n. 390 del 2007).

Per le intercettazioni che occasionalmente coinvolgano un parlamentare, perché effettuate sull'utenza di soggetti terzi, «l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio – o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni – resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto» (ancora, sentenza n. 390 del 2007).

L'inciso «di regola», secondo i giudici costituzionali, va inteso unicamente nel senso che la valutazione operata dal G. A. G. intorno alla casualità delle captazioni non è assoluta e insindacabile, ben potendo la Camera cui appartiene il parlamentare – come, del resto, avvenuto nel caso di specie e, di recente, nel conflitto deciso con la sentenza n. 157 del 2023 – contestarne l'erroneità, adducendo il carattere “mirato” delle stesse.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza n. 390 del 2007, a più riprese evocata dalla difesa del Senato della Repubblica a sostegno delle proprie tesi, ha ritenuto che un simile vaglio ad opera dell'assemblea parlamentare presenta, semmai, il rischio di spostare in sede parlamentare «un sindacato che trova la sua sede naturale nell'ambito dei rimedi interni al processo», con ciò evidentemente ritenendo che, in assenza della previsione legislativa che ha introdotto l'obbligo di autorizzazione successiva, per le intercettazioni captate fortuitamente dovesse valere il regime di utilizzabilità ordinariamente previsto per la generalità dei consociati.

In Conclusione, secondo i Giudici Costituzionali, non può in alcun modo ricavarsi dal precetto costituzionale di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., la possibilità – e, tanto meno, la necessità – che le intercettazioni diverse da quelle sottoposte al regime di autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003, per il solo fatto di coinvolgere un parlamentare, siano da ritenersi illegittimamente acquisite.

Secondo la Corte, «l'art. 6 della legge n. 140 del 2003 non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, “da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la ‘necessità’ di quanto si chiede di autorizzare” – e che la asserita necessità dell'atto sia “motivata in termini di non implausibilità” (sentenza n. 188 del 2010)» (sentenza n. 74 del 2013).

Invero, l'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. per i voti dati opera unicamente in relazione a quei «comportamenti dei membri delle Camere» che trovano «nel diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione, nel senso che non esista alcun elemento del fatto che si sottragga alla capacità qualificatoria del regolamento», restando invece inoperante allorché vi sia un «elemento o frammento della concreta fattispecie che coinvolga beni o diritti che si sottraggano all'esaustiva capacità classificatoria del regolamento parlamentare», individuando quali esempi di tale evenienza quel che «accadrebbe, ad esempio, in presenza di episodi di lesioni, minacce, furti ai danni di parlamentari, corruzione, ecc.» (sentenza n. 379 del 1996).

Anche la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell'art. 318 cod. pen., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 2 luglio-11 settembre 2018, n. 40347 e 6 giugno-24 luglio 2017, n. 36769).

Secondo la costante giurisprudenza Costituzionale, al fine di sceverare le intercettazioni cosiddette “indirette”, sottoposte all'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003, da quelle “occasional”, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della medesima legge, è necessario «tenere conto, sebbene in via solamente esemplificativa, “dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare”» (sentenza n. 227 del 2023, che richiama la sentenza n. 114 del 2010).

Alla luce di tali considerazioni, ritenuta sussistente la menomazione delle attribuzioni lamentata dal GIP ricorrente, una volta escluso che le intercettazioni contestate fossero inutilizzabili perché effettuate in violazione dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, la corte annulla la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 marzo 2022 e sollecita una nuova valutazione, da parte dello stesso Senato, in ordine alla «sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge», significando che l'ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovrà conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, tra i poteri dello Stato.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 32/2024 del 10 Agosto 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123